

N. 00473/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00293/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2014, proposto da:

Avr S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Vagnucci, Francesco Toscano, Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso Orsola Cortesini in Firenze, via Lamarmora, 14;

***contro***

Cis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso Andrea Grazzini in Firenze, via Palestro n. 3;

Comune di Agliana, in persona del Sindaco p.t.;

Comune di Montale, in persona del Sindaco p.t.;

Comune di Quarrata, in persona del Sindaco p.t.;

*nei confronti di*

L'Arca Soc. Coop. e Rti Soc.Coop. a r.l. e Coop. Sociale C.A.G.I. a r.l., Ati Soc. Coop. a r.l. e Rti Arca Soc. Coop e Coop.Sociale C.A.G.I. a r.l., Coop.Sociale C.A.G.I. a r.l., e Rti Arca Soc.Coop. e Ati Soc. Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Germano Scarafiocca, C. Sara Santoro, con domicilio eletto presso Germano Scarafiocca in Firenze, via Duca D'Aosta n.16;

*per l'annullamento*

- del provvedimento, comunicato il 3.01.2014, con cui CIS S.r.l. ha aggiudicato in via definitiva il "Servizio di raccolta domiciliare delle frazioni multimateriali leggere, vetro, carta e cartone dei rifiuti urbani e assimilati nei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata" al RTI L'Arca;
- ove occorra, della nota del 3.01.2014 con la quale CIS ha comunicato ai concorrenti l'aggiudicazione definitiva dell'appalto controverso al RTI L'Arca;
- degli atti e dei verbali della procedura, nonché di tutta l'attività della Commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione alla gara del RTI L'Arca e/o non ne hanno disposto l'esclusione;
- dell'operato di CIS S.r.l. nella parte in cui ha ommesso di riscontrare l'istanza di autotutela annessa all'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243-bis, D.Lgs. n. 163/2006

aristocrazia da AVR S.p.A.;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti,

con conseguente declaratoria di inefficacia

del contratto eventualmente nelle more stipulato con l'illegittimo aggiudicatario,

e per la condanna

dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei confronti del medesimo della commessa oggetto di affidamento e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a., proponendosi sin d'ora anche la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CIS s.r.l. e di L'Arca Soc. Coop. e Rti Ati Soc.Coop. A R.L. e Coop. Sociale C.A.G.I. A R.L. e di Ati Soc. Coop. A R.L. e Rti Arca Soc. Coop e Coop.Sociale C.A.G.I. A R.L. e di Coop.Sociale C.A.G.I. A R.L. e Rti Arca Soc.Coop. e Ati Soc. Coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- viene impugnata l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di raccolta domiciliare di rifiuti urbani e assimilati dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata, indetta con deliberazione del consiglio d'amministrazione del 26 giugno 2013 da C.I.S. S.r.l. (azienda indirettamente controllata in modo totalitario dai predetti Comuni);

- viene dedotta la duplice violazione dell'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, oltre che del disciplinare di gara, in quanto l'impresa mandataria del RTI al quale la gara è stata aggiudicata non avrebbe reso, per taluni dei direttori tecnici, la dichiarazione prevista dalla norma appena citata;

osservato che:

- quanto alla sig. Davini Donatella, indicata come direttore tecnico per il quale detta dichiarazione sarebbe stata omessa, come risulta dalla documentazione afferente all'Albo nazionale dei gestori ambientali, la medesima non ricopre più tale incarico a far data dal 1° marzo 2011 e, dunque, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara non rivestiva più tale qualifica da oltre un biennio, conseguendone, pertanto, che non era necessario il rilascio di alcuna dichiarazione ex art. 38 cit.;

- il sig. Baglini Tommaso riveste la qualifica di direttore tecnico ex

art. 87 del d.p.r. 207/2010 ed è inserito nell'attestazione SOA di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - cat. OG1 - le cui funzioni sono, pertanto, limitate e circoscritte alle specifiche attività di cui alla predetta categoria di lavori, attinente quindi ad un settore del tutto diverso da quello oggetto dell'appalto in controversia;

ritenuto che:

- con la locuzione di "*amministratori muniti del potere di rappresentanza*" ci si riferisce a un'individuata cerchia di persone fisiche che, in base alla disciplina codicistica e dello statuto sociale, sono abilitate ad agire per l'attuazione degli scopi societari e che, proprio in tale veste qualificano in via ordinaria, quanto ai requisiti di moralità e di affidabilità, l'intera compagine sociale (Cons. Stato ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23);

- tuttavia, in armonia con la ratio della norma, il riferimento dell'art. 38 d.lgs. 163/2006 alla figura del direttore tecnico vale a richiamare coloro che rivestano tale posizione rispetto al settore operativo nel quale la commessa si iscrive, e non anche tutti i preposti tecnici ai settori di attività in qualsiasi modo implicate nell'attività esecutiva dell'appalto con la conseguenza che non può essere escluso il concorrente che abbia omissso di presentare le dichiarazioni ex art. 38 citato relativamente alla figura del direttore tecnico, se la posizione del soggetto attiene ad un diverso settore rispetto all'oggetto dell'appalto da assegnare, tale per cui non può essere considerato un "direttore tecnico" (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre

2011, n. 6136; id., 25 gennaio 2011, n. 513);

- deve desumersi, pertanto, che, ai fini della procedura oggetto di causa, e alla stregua del preciso oggetto (raccolta domiciliare di rifiuti urbani e assimilati) dell'appalto da assegnare, la posizione del sig. Baglini non possa essere considerata quella di un "direttore tecnico";
- pertanto, per le ragioni esposte il ricorso vada respinto, seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre IVA e CPA. in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)